

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza i compensi e le indennità di missione ai componenti delle commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo

Capitolo 3460	Competenza							
	Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	
	208.906,00	141.094,00	350.000,00	348.811,53	348.811,53	0,00	0,00	1.188,47
Capitolo 8641	Cassa							
	Stanz. di competenza	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale emesso	emesso in conto residui	emesso in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa
	208.906,00	241.094,00	450.000,00	274.811,33	73.415,08	201.396,25	0,00	175.188,67
Capitolo 3460	Residui							
	Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
	103.880,82	73.415,08	0,00	30.465,74	147.415,28	177.881,02	1.188,47	0,00
Quota del Fondo Unico da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica								
Capitolo 8641	Competenza							
	Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	
	28.202.580,00	2.816.528,00	31.019.108,00	29.819.107,55	29.819.107,55	0,00	0,00	1.200.000,45
Capitolo 8641	Cassa							
	Stanz. di competenza	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale emesso	emesso in conto residui	emesso in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa
	28.202.580,00	7.823.760,42	36.026.340,42	30.901.598,32	3.238.789,36	27.662.808,96	0,00	5.124.742,10
Capitolo 8641	Residui							
	Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
	9.999.078,65	3.238.789,36	1.307.506,54	5.452.782,75	2.156.298,59	7.609.081,34		1.200.000,45

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Quota del Fondo Unico da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica

Competenza							
Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	
27.941.444,00	4.621.903,00	32.563.347,00	32.511.985,00	32.511.985,00	0,00	0,00	51.362,00
Cassa							
Stanziam. di cassa	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale emesso	emesso in conto residui	emesso in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa
27.941.444,00	361.091,00	28.302.535,00	22.392.435,72	2.354.895,33	20.037.540,39	0,00	5.910.099,28
Residui							
Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
3.175.518,99	2.354.895,33	68.983,96	751.639,70	12.474.444,61	13.226.084,31	0,00	51.362,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.C.C.T.

Somma da assegnare, nell'ambito della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata al finanziamento delle attività cinematografiche, al fondo di intervento istituito presso la SCCT della BNL

Competenza							
Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	
33.693.220,00	0,00	33.693.220,00	33.693.220,00	33.693.220,00	0,00	0,00	0,00
Cassa							
Stanziam. di cassa	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale emesso	emesso in conto residui	emesso in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa
0,00	41.022.358,00	41.022.358,00	33.693.220,00	0,00	33.693.220,00	0,00	7.329.138,00
Residui							
Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
10.329.137,98	0,00	0,00	10.329.137,98	0,00	10.329.137,98	0,00	0,00

SECRETARIATO GENERALE

Spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello Spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni.

Capitolo 1381	Competenza							
	Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	economie
	522.270,00	184.655,00	706.925,00	706.925,00	706.925,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa							
	Stanziam. di cassa	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale pagato	pagato in conto residui	pagato in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa a consuntivo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui							
	Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
	177.718,19	129.354,23	8,90	48.355,06	706.925,00	755.280,06	0,00	0,00
	Quota del Fondo Unico da ripartire per far fronte agli oneri relativi al Consiglio Nazionale dello Spettacolo e all'Osservatorio dello Spettacolo, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.							
Capitolo 1382	Competenza							
	Stanz. di competenza	Variazione di stanz. +/-	Totale stanz. di competenza	Impegni	Impegni su piano gestionale 1	Impegni su piano gestionale 80	Ritenute	economie
	366.592,00	2.165.817,00	2.532.409,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	12.409,00
	Cassa							
	Stanziam. di cassa	Var. definitiva di stanz. +/-	Totale Stanz. di cassa	Totale pagato	pagato in conto residui	pagato in conto competenza	emesso trasporto	disponibilità di cassa a consuntivo
	366.592,00	-334.183,00	32.409,00	19.198,71	0,00	19.198,71	0,00	13.210,29
	Residui							
	Residui anni precedenti	Residui pagati	Residui perenti e economie	Tot. Residui anni precedenti	Residui anno 2003	Totale residui	Economie	Residui di lettera F
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.801,29	2.500.800,00	12.409,00	0,00

SEZIONE 1

MUSICA

INDICE

1.0 Fondamento normativo

1.1 Normativa vigente nell'anno 2003

1.1.1 Fondazioni Lirico-Sinfoniche

1.1.2 Le altre attività musicali

1.2 Normativa in materia fiscale.

2.0 Gli stanziamenti per le attività musicali

2.1 Il FUS per la musica dal 1985 al 2003

3.0 Il sostegno alla musica per comparti

4.0 Impegni anno 2003 per le attività musicali

5.0 Articolazione delle assegnazioni alla musica per comparti e aree territoriali

6.0 Le Fondazioni Lirico-Sinfoniche

6.1 Criteri di assegnazione dei contributi

6.2 Stanziamenti alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

6.3 Raffronto con il 2002

6.4 Fondi extra FUS erogati nel 2003

7.0 Le altre attività musicali

7.1 Criteri di assegnazione dei contributi

7.2 Il contributo ai comparti

7.2.1 I teatri di tradizione

7.2.2 Le attività liriche ordinarie e sperimentali

7.2.3 Le I.C.O. - Istituzioni Concertistico Orchestrali

7.2.4 Le attività concertistiche e corali

7.2.5 Gli altri soggetti della musica

7.2.6 Ulteriori attività musicali: progetti speciali

7.2.7 Società di Cultura La Biennale di Venezia

7.2.8 Fondi extra Fus: iniziative dell'amministrazione ex art.14 in Italia e all'estero

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

- Grafico 1: Il FUS per la musica dal 1985 al 2003 e raffronto con il FUS generale
Grafico 2: Il FUS 2003 alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche: valori correnti e valori costanti
Grafico 3: Il FUS 2003 alle altre attività musicali: valori correnti e valori costanti
Tabella 1: Stanziamenti quota FUS alla musica nel 2003 con Fondi Integrativi
Tabella 2: Confronto assegnazioni definitive 2002-2003 e variazioni percentuali
Grafico 4: Assegnazioni definitive contributi FUS musica 2003 per comparti
Tabella 3: Capitolo 3193-Riparto FUS/Impegni 2003
Grafico 5: Ripartizione del sostegno alla musica nel 2003 per macroaree territoriali
Grafico 5bis: Andamento territoriale del FUS al settore della Musica dal 1998 al 2003
Tabella 4: Distribuzione territoriale del FUS per la Musica Anno 2003
Grafico 6: Assegnazioni contributi alla musica 2003 su base regionale: ripartizione percentuale
Tabella 5: Distribuzione territoriale del FUS per la Musica anno 2003 depurata delle assegnazioni alle attività all'estero e agli enti di promozione e rafforonto con il 2003
Mappa: Densità delle iniziative musicali sovvenzionate con il FUS per l'Anno 2003
Grafico 7: Andamento stanziamento FUS alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche nel triennio 2001-2003
Tabella 6: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ripartizione quota FUS iniziale 2003
La tabella che segue mostra la ripartizione della quota integrativa effettuata applicando le percentuali fissate nel 2001 per il triennio successivo
Tabella 7: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ripartizione quota integrativa FUS 2003
Tabella 8: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ripartizione quota FUS 2003
Tabella 9: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, assegnazioni riduzione ex art 6 comma5
Tabella 10: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, assegnazioni 2003 ex L.388/2000 art. 145 c. 87
Tabella 11: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, assegnazioni 2003 con Fondo Integrativo
Tabella 12: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, assegnazioni riduzione ex art 6 comma5 (competenza 2002, assegnati nel 2003)
Tabella 13: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, assegnazioni definitive 2003
Grafico 8: Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ripartizione assegnazioni definitive FUS 2003
Tabella 14: Totale contributo assegnato nel 2003 e raffronto con il 2002
Grafico 9: Andamento assegnazioni Fondazioni Lirico-Sinfoniche triennio 2001- 2003
Grafico 10: Ripartizione territoriale assegnazioni Fondazioni Lirico-Sinfoniche, 2003
Tabella 15: Contributi totali assegnati nel 2003 a ciascuna Fondazione comprensivi delle integrazioni dal Fondo di consolidamento BNL
Tabella 16: Stanziamenti iniziali 2003 per le altre attività musicali (DM 16/03/2003)
Tabella 17: Stanziamento iniziale FUS alle altre attività musicali: confronto 2002 - 2003
Tabella 18: Stanziamenti 2003 a favore delle altre attività musicali: confronto con il 2002
Tabella 19: Ripartizione assegnazioni definitive 2003 a favore delle altre attività musicali
Grafico 11: Ripartizione % assegnazioni 2003 a favore delle altre attività musicali
Tabella 20: Assegnazioni definitive 2003 a favore delle altre attività musicali e confronto con il 2002
Tabella 21: Fondi integrativi assegnati nel 2003
Tabella 22: Le "Altre attività musicali" definite secondo il D.M. 08/02/2002 n.47
Tabella 23: Contributi FUS ai Teatri di tradizione assegnati nel 2002 e 2003
Grafico 12: Peso % nella distribuzione dei contributi ai Teatri di Tradizione nel 2003
Grafico 13: Ripartizione territoriale dei contributi assegnati ai Teatri di Tradizione, 2003
Grafico 14: Andamento assegnazioni lirica ordinaria e sperimentale triennio 2001-2003

Tabella 24: Contributi FUS a favore della lirica ordinaria e sperimentale nel 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 15: Ripartizione territoriale dei contributi assegnati alla Lirica Ordinaria e Sperimentale, 2003

Grafico 16: Distribuzione % dei contributi assegnati alla Lirica Ordinaria e Sperimentale, 2003

Tabella 25: Contributi FUS alle I. C. O. per il 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 17: Distribuzione in termini percentuali delle assegnazioni alle ICO

Grafico 18: Ripartizione territoriale assegnazioni alle ICO

Grafico 19: Andamento contributi all'attività concertistica e corale, triennio 2001-2003

Grafico 20: Andamento contributi all'attività concertistica e corale dal 1998 al 2003

Tabella 26 : Contributi FUS attività concertistiche e corali nel 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 21: Andamento sovvenzione media e numero istanze dal 1998 al 2003

Grafico 22: Ripartizione territoriale delle assegnazioni attività concertistico-corali

Grafico 23: Andamento assegnazioni nel triennio 2001-2003

Grafico 24: Andamento contributi ai festival e rassegne dal 1998 al 2003

Tabella 27: Contributi FUS ai festival nel 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 25: Ripartizione territoriale delle assegnazioni ai festival e alle rassegne, 2003

Tabella 28: Attività di promozione della musica e perfezionamento musicale nel 2003

Grafico 26: Ripartizione percentuale assegnazioni ai settori della promozione della musica e del perfezionamento professionale, 2003

Tabella 29: Contributi FUS a favore enti di promozione nel 2003 e raffronto con il 2002

Tabella 30: Contributi FUS 2003 a favore di iniziative dell'Amministrazione

Grafico 27: Andamento assegnazioni ai corsi: raffronto biennio 2001-2003

Grafico 28: Andamento sovvenzione media: raffronto biennio 2001-2003

Tabella 31: Contributi FUS ai corsi nel 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 29: Ripartizione territoriale assegnazioni ai corsi, 2003

Tabella 32: Contributi FUS ai concorsi nel 2003 e raffronto con il 2002

Grafico 30: Ripartizione territoriale delle assegnazioni ai concorsi, 2003

Tabella 33: Contributi FUS alla diffusione della cultura musicale raffronto 2002-2003 e variazioni %

Grafico 31: Ripartizione territoriale delle attività di promozione della cultura musicale, 2003

Grafico 32: Andamento assegnazioni alle bande: raffronto triennio 2001-2003

Tabella 34: Contributi a favore dei complessi bandistici nel 2003 e raffronto con il 2002.

Tabella 35: I complessi bandistici sostenuti dal FUS nel 2003

Grafico 33: Distribuzione delle risorse ai complessi bandistici sul territorio italiano, 2003

Tabella 36: Distribuzione delle assegnazioni FUS alle bande su base regionale, 2003

Tabella 37: Contributi FUS a favore dei progetti speciali ex art.16 nel 2003

Grafico 34: Ripartizione territoriale risorse extra FUS ex art. 14, 2003

Tabella 38: Progetto Europalia: beneficiari e assegnazioni

Tabella 39: Progetto San Pietroburgo: beneficiari e assegnazioni

Tabella 40: a) Ulteriori progetti ex art.14: beneficiari e assegnazioni

Tabella 41: b) Ulteriori progetti ex art.14: beneficiari e assegnazioni

1.0 FONDAMENTO NORMATIVO

La disciplina delle attività musicali trova il suo fondamento originario nella **Legge 14/8/1967 n. 800**: “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali” che, conferendo una normativa unitaria alle *Fondazioni liriche* e alle *altre attività musicali*, istituisce e regola gli enti lirici, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali disciplinando il collocamento nel settore e il credito teatrale.¹

L'attuale sistema normativo è debitore dell'impostazione pubblicistica data al comparto a partire dagli anni '30 con la costituzione ed il riconoscimento statale dei maggiori teatri d'opera italiani.

Vari provvedimenti successivi, anche di tipo straordinario, hanno integrato e/o modificato i criteri e i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni, pur nel quadro della legge fondamentale del settore. I criteri e i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni sono disciplinati diversamente a seconda che si tratti di Fondazioni lirico-sinfoniche o delle altre attività musicali, categoria all'interno della quale sono compresi i Teatri di tradizione, le Istituzioni Concertistico-orchestrali, la lirica ordinaria, le attività concertistiche e corali, la promozione della musica e il perfezionamento professionale, i complessi bandistici e i progetti speciali.

Il sostegno dello Stato a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche - che trovava il suo fondamento nel Titolo II della succitata Legge n° 800² - è ora disciplinato dall'art.24 del D.Lgs 29/06/1996 n. 367 e dall'apposito Regolamento contenuto nel D.M. 10/6/1999 n. 239.³

Con il D.Lgs 29/06/1996 n. 367 e il D.Lgs 23/04/1998 n. 134 e successivamente con l'entrata in vigore della L. 26/01/2001 n. 6⁴ è stato avviato un processo di trasformazione che ha implicato l'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato da parte degli enti e delle istituzioni da questo momento in poi riconosciute come Fondazioni Lirico-Sinfoniche. La L. 26/01/2001 n. 6, in particolare dispone ex lege la trasformazione in Fondazione di enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate a decorrere dal 23 maggio 1998⁵

Il sostegno dello Stato a favore delle “altre attività musicali” - previsto al Titolo III della Legge n. 800/67⁶ - è disciplinato dal D.M. 08/02/2002 n.47 che ha introdotto un nuovo “Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163.

Il Decreto n. 47 ha sostituito pertanto il Regolamento precedente contenuto nel D.M. 19/03/2001 n.191 e vigente nel 2001.⁷

¹ Nelle disposizioni generali la Legge recita: “Lo Stato considerando l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, interviene con idonee provvidenze, al fine di tutelare e sviluppare tali attività”.

² Titolo II: Enti autonomi lirici ed associazioni concertistiche assimilate.

³ Stadi principali nella formazione dell'assetto giuridico precedente alla riforma del '96/98 sono individuati: nell'emanazione del Regio Decreto Legge 3 febbraio 1936 n. 438 (convertito nella legge 1570 del 4 giugno dello stesso anno), istitutivo degli enti autonomi lirici; nel passaggio al sovvenzionamento statale avvenuto nel secondo dopoguerra, tra il 1946 e il 1949, all'origine della crescita dei costi (dovuta, in massima parte, alla stabilizzazione dei corpi artistici) cui ha fatto seguito l'introduzione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti; nell'introduzione della ricordata legge n. 800/1967; nell'istituzione del Fondo Unico per lo Spettacolo con la Legge 163 del 1985.

⁴ La legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24/11/2000 n.345 “Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche”, colmando - come vedremo in seguito - il vuoto legislativo creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs 23/04/1998 n.134 in tema di disciplina delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

⁵ L'Art. 1 della Legge relativo alla Trasformazione recitava: “Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in Fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998”.

⁶ Titolo III - Attività musicali in Italia ed all'estero.

⁷ Si segnala che dal 2001 è operativo un capitolo di spesa - attualmente il n. 3195 - dedicato alle “Attività di danza” autonomo rispetto al capitolo 3193 per le attività musicali.

1.1 NORMATIVA VIGENTE NELL'ANNO 2003

1.1.1 FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Per quanto attiene alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, i criteri di definizione dei contributi sono rimasti invariati rispetto a quelli fissati dal Regolamento previsto dal D.M. 10/06/1999 n.239⁸ che ha ridotto le assegnazioni basate sulle "medie storiche" dei contributi ottenuti durante il periodo precedente nell'intento di lasciare maggiore spazio a quelli basati:

- sulla produzione realizzata;
- sulla qualità artistica della programmazione;
- sul costo del lavoro dei singoli teatri d'opera.

In particolare secondo quanto dispone l'articolo 1 del Regolamento n.239, la quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle Fondazioni è determinata in considerazione:

- a) della misura dei contributi ricevuti in passato;
- b) delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima;
- c) dei costi degli organici funzionali con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Proprio con riferimento a tali criteri, in base ad una nota del Capo di Gabinetto 11/10/200 che regola la programmazione del triennio 2000-2003, le Fondazioni sono tenute a presentare - ai fini dell'ammissibilità della domanda ex art. 6 del regolamento - entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti ed i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell'art. 4 (criteri di riparto delle quote di contributo) con proiezione triennale ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente.

In merito al processo di privatizzazione avviato nel 1996-1998 si evidenzia che l'art. 4 del D.Lgs 23/04/1998 n. 134 prevedeva che qualora, entro il 31 luglio 1999, le Fondazioni non avessero ancora provveduto all'ingresso dei privati, ovvero tale partecipazione fosse inferiore al 12% dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività, il contributo erogato dalla Stato non avrebbe subito variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si fossero realizzate.

La L. 26/01/2001 n. 6 ha prorogato la scadenza di due anni, fissando la data ultima per il 31 luglio 2003.

In seguito il termine è stato nuovamente spostato al **31 dicembre 2004** dalla L. n.310/03 costitutiva della Fondazione Teatro Petruzzelli.

La legge obbliga dunque al rispetto di una soglia minima di ingresso da parte dei privati. Lo scopo principale è quello di sostenere i bilanci delle Fondazioni incrementando le fonti di entrata costituite prevalentemente da risorse di natura pubblica (Stato ed enti locali).

Per effetto di queste norme volte ad accelerare il processo di privatizzazione, le Fondazioni hanno rinnovato i propri statuti ed intrapreso un dialogo con le istituzioni bancarie e con i soggetti privati

Tale sdoppiamento si è reso necessario al fine di consentire una più analitica e finalizzata utilizzazione degli interventi tra i due settori e, soprattutto, di conferire alla danza una definitiva autonomia. In tal modo, grazie anche alla contemporanea emanazione di una normativa specifica per il sostegno alle attività di danza, si è completato il percorso di separazione dalle attività musicali avviato nel 1997, anno nel quale fu destinato per la prima volta a questo comparto uno stanziamento autonomo e un'apposita Commissione consultiva di esperti per la valutazione dei progetti.

⁸ Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 29/06/1996 n. 367

operanti sul territorio, in vista di una loro partecipazione attiva all'interno dei Consigli di Amministrazione e dunque di un effettivo coinvolgimento nella gestione economica delle attività liriche.

A seguito della trasformazione giuridica e delle disposizioni relative all'ingresso di soci privati, pertanto, le 13 Fondazioni si sono attivate per raggiungere il tetto del 12% al fine di ottenere un incremento delle risorse provenienti dalla quota FUS ad esse spettante, o comunque per evitare il rischio di non poterne beneficiare.

Nel corso del 2003 hanno conseguito in base ai termini di legge⁹ la partecipazione di soggetti fondatori privati le Fondazioni Teatro San carlo di Napoli che con DM 04/08/2003 ha concluso il procedimento relativo all'ingresso di un socio privato e la Fondazione Teatro lirico di Cagliari con D.M. 24/12/2003¹⁰.

Ad oggi, pertanto, permangono ancora prive della partecipazione dei privati le Fondazioni del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo: proprio a causa di tali difficoltà legate al raggiungimento del tetto del 12% dei finanziamenti privati, si è ritenuto opportuno prorogare la scadenza ultima al 31 dicembre 2004.

Da segnalare infine che con L. 11/11/2003 n. 310 (Fondazione "Petruzzelli" e Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29) è stata istituita la "Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari"¹¹. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

- a) un componente designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- b) un componente designato dalla Regione Puglia;
- c) un componente designato dalla Provincia di Bari;
- d) un componente designato dal Sindaco di Bari.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 24/11/2000 n. 345, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/01/2001 n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione avviene entro il 31 dicembre 2005. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione sarà corrisposto un contributo omnnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

La Fondazione acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002 tra la Regione Puglia, la Provincia ed il Comune di Bari e le parti private.

1.1.2 LE ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI

Nel 2002 le "altre attività musicali" (Titolo III della Legge 800/67) sono state oggetto di una nuova disciplina regolamentare, frutto di un lavoro complessivo di riforma avviato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha riguardato anche i settori della prosa e della danza.

⁹ Vedasi art. 10 comma 3 del D.Lgs 367/96 come modificato dall'art.2 comma 2 della Legge n.6/2001

¹⁰ Ricordiamo che nel 2002 erano stati emanati due D.M 25/03/2002 nei quali si approvano le deliberazioni di ingresso di soggetti privati anche nelle Fondazioni Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e nell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma.

¹¹ L'articolo 1 della Legge recita: "E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967 n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

L'eccessiva rigidità dei criteri e dello spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione dei contributi, riscontrate nel corso del 2001, nonché le difficoltà interpretative di talune disposizioni hanno infatti indotto l'Amministrazione ad approvare un nuovo schema di Regolamento con il D.M. 08/02/2002 n.47, entrato in vigore il 3 aprile 2002.¹²

La nuova normativa sui criteri per la determinazione delle sovvenzioni è andata a regime nello stesso anno 2002 non essendo stata prevista a tal fine una disciplina di carattere transitorio.

Da segnalare che nel settembre 2002 con D.M. 19/09/2002¹³ si è ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto citato per quanto concerne:

- l'articolo 1, comma 4, che individua le attività musicali ammissibili al contributo dello Stato, al fine di introdurre un esplicito riferimento ai concorsi a premi;
- l'articolo 7, comma 7, ove si prevede la possibilità che un eventuale scostamento tra l'attività programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, sia compensato nell'ultimo anno, affinché detta compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell'attività, ma anche in quello di aumento;
- l'articolo 14, che detta le condizioni per l'ammissione a contributo delle attività di promozione della musica e di perfezionamento professionale, allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonché di ammettere a contributo anche l'attività di formazione del personale docente.

Il 2003 è pertanto il secondo anno di applicazione del nuovo regolamento che si compone di 17 articoli suddivisi in quattro "Capi":

Il Capo I (artt. 1-8) reca le *disposizioni generali*, relative al complesso delle attività musicali che il contributo intende sostenere.

Il Capo II (artt. 9-12) è dedicato ai diversi *settori musicali* (teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrale, attività liriche ordinaria).

Il Capo III (artt. 13-15) riguarda gli *altri soggetti della musica* (rassegne e festival, attività di promozione della musica e perfezionamento professionale, complessi bandistici).

Il Capo IV (artt. 16-18) contiene la disciplina delle *ulteriori attività musicali*, le disposizioni abrogative e transitorie e la norma concernente l'entrata in vigore del regolamento.

Richiamiamo le finalità del Regolamento:

- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana.

L'obiettivo generale è quello di aumentare il livello di efficacia degli interventi a supporto del settore al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale, rispetto al regime fissato dal precedente Regolamento D.M. 19 marzo 2001 n. 191

¹² G.U. 03/04/2002 n.78

¹³ Modifiche al decreto ministeriale 8 febbraio 2002 n.47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.

Gli elementi di sostanziale novità del Regolamento sono:

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale ed annuale, secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e promozione e il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Il Regolamento fissa il termine di presentazione delle istanze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo¹⁴.

Al pari delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche anche i Teatri di tradizione e gli altri enti musicali hanno avviato un lento ma graduale processo di privatizzazione. Pare opportuno richiamare a tal proposito il D.Lgs 29/06/1996¹⁵ n. 367 che, avviando la privatizzazione degli enti lirico-sinfonici, aveva previsto per gli altri enti musicali una trasformazione altrettanto obbligatoria ma solo qualora gli stessi, in seguito ad un procedimento condotto con la partecipazione delle Regioni e dei Comuni di riferimento, fossero stati identificati a questi fini come enti di prioritario interesse nazionale.

Il D.Lgs 134/98, stabilendo la trasformazione *ope legis* affidava poi ad un successivo provvedimento del Ministero l'individuazione dei criteri. Tale Decreto è stato peraltro impugnato dalle Regioni Piemonte e Lombardia, che hanno presentato ricorso per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Il D.L. 24/11/2000 n. 345, convertito con L. 26/01/01 n. 6, nell'intento di colmare il vuoto legislativo, pur riprendendo sostanzialmente le norme riguardanti le Fondazioni lirico-sinfoniche previste nel D.Lgs 134/98, nulla ha stabilito per gli altri soggetti operanti nel settore musicale.

Tuttavia, per effetto di queste disposizioni legislative vari soggetti del settore musicale, fra cui molti Teatri di tradizione, hanno avviato il percorso di trasformazione in Fondazione.

1.2 NORMATIVA IN MATERIA FISCALE

La normativa che interviene nel settore della defiscalizzazione nel campo culturale e dello spettacolo ha interessato soprattutto gli investimenti a favore del comparto musicale, motivo per il quale si è ritenuto opportuno, analogamente a quanto fatto nelle due edizioni precedenti, inserire in questa sezione un paragrafo dedicato alle misure in materia fiscale.

¹⁴ Il nuovo Regolamento ha abrogato l'art. 2 del Decreto n. 392/2001, che già a suo tempo aveva spostato dal 30 settembre al 31 dicembre il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività musicali.

¹⁵ Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato, ha previsto all'art. 2 che gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 (altri soggetti musicali), sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati

Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 27 luglio 2001 n. 173 è entrata in vigore la norma prevista nella finanziaria 2000 (art. 38 della legge 21/11/2000, n. 342 "Misure in materia fiscale") che introduce la deducibilità intera dal reddito imponibile delle somme che le imprese con atto di liberalità possono destinare in favore dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DM 11 aprile 2001) contiene il Regolamento che fissa i criteri di individuazione i soggetti e le categorie dei beneficiari di contributi in denaro per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dello spettacolo e dei Beni culturali".

La normativa, senza alcun tetto, consente alle imprese (individuali e non) la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini dell'IRPEF per le persone fisiche e dell'IRPEG per le società e gli enti) di tutte le erogazioni liberali in denaro- sono escluse quelle di altra natura - a favore dei beneficiari così individuati:

- a) Stato, regioni, enti locali;
- b) persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali;
- c) enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- d-e) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari:
 - 1) a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo")
 - 2) ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali" che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai benefici;
- f) soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- g) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.Lvo 29/1099 n. 490, aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Il Regolamento prevede, pertanto, fra i soggetti beneficiari dei contributi anche i soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici.

In base alla norma i soggetti beneficiari di erogazioni liberali:

- 1) non devono perseguire fini di lucro e il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo.¹⁶
- 2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

¹⁶ Per finalità inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così come definite dagli artt. 148 e ss. del D.lgs 31.3.98 n. 112, nonché dal D.Lgs 29.10.99 n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 20.10.98 n.368. Per finalità di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate ai sensi della legge 30/4/85 n. 163, e rientranti nella previsione dell'art. 156 del D.Lgs 31/3/98 n. 112.